



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS N. 231/2001 INTEGRATO CON LE MISURE DI TRASPARENZA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Cronologia revisioni		
Località, data	Descrizione revisione	Approvazione
Appiano sulla Strada del Vino, 18/07/2018	Prima edizione	Consiglio di Amministrazione
Appiano sulla Strada del Vino 13/02/2019	Seconda edizione	Consiglio di Amministrazione

SOMMARIO

PRIMA PARTE.....	5
1. DEFINIZIONI.....	5
2. INTRODUZIONE.....	7
3. IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTENUTO DELLE DIRETTIVE DELL'ANAC.....	8
4. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: Il regime di responsabilità amministrativa.....	9
5. Le fattispecie di reato.....	11
6. LE SANZIONI.....	11
7. AUTORI DEI REATI.....	13
8. Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità della Società o dell'ente.....	14
8.1 Elementi fondamentali del Modello.....	16
CAPITOLO PRIMO	18
9. Reati rilevanti per la Società.....	18
10. Destinatari del Modello.....	20
11. Adozione e gestione del Modello.....	20
11.1 Approvazione del Modello e suo recepimento.....	20
11.2 Modifica e integrazione del Modello.....	20
12. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
12.1 Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza.....	21
12.2 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	21
13. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22
14. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO.....	23
15. Invio informazioni su modifiche dell'organizzazione aziendale all'Organismo di Vigilanza.....	24
16. SISTEMA DISCIPLINARE.....	24
16.1 La funzione e i principi del sistema sanzionatorio.....	24
16.2 Le violazioni.....	25
16.3 Le sanzioni.....	25
16.3.1 Le misure nei confronti di Amministratori e Sindaci.....	26
16.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei dipendenti di Gemeindeblatt.....	26
16.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con Gemeindeblatt.....	26
16.4 Il titolare del potere sanzionatorio.....	26
CAPITOLO SECONDO	27
17. STRUTTURA.....	27

18. REGOLE GENERALI.....	27
SEZIONE A - I reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia.....	30
A.1 Potenziali aree a rischio.....	30
A.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio.....	31
A.3 Principi da attuare per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.....	32
SEZIONE B - I reati societari.....	34
B.1 Potenziali aree a rischio.....	34
B.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio.....	34
B.3 Principi da attuare per la prevenzione dei reati societari.....	36
SEZIONE C - I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	37
C.1 Potenziali aree a rischio.....	37
C.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio.....	37
C.3 Principi per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime.....	38
SEZIONE D - Altri reati.....	39
SEZIONE E - Trasparenza.....	40
Sezione F – Misure Organizzative integrative per la Prevenzione della Corruzione.....	41
F1. RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA.....	41
F2 Flusso informativo verso l'RPCT.....	43
F3 Modalità delle segnalazioni e tutela del Whistleblowing.....	44
F4 Trattamento delle segnalazioni.....	45
F5 Principali attività e aree nell'ambito delle quali è elevato il rischio di corruzione.....	46
F6 Contesto Esterno.....	46
F7 Il contesto interno.....	49
F8 Misure per l'inconferibilità e l'incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore.....	50
F9 Misure relative all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.....	51
F10 Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza.....	51
F11 Sistema di controlli e Monitoraggio delle misure di prevenzione.....	51
F12 Sistema sanzionatorio.....	52
Sezione G RISCHI E CONTROMISURE SPECIALI PER ATTIVITA'.....	53
ALLEGATI.....	64
ALLEGATO 1 - I reati previsti dal Decreto.....	65
ALLEGATO 2 – Programma 2018 di formazione sul Modello Organizzativo Gestionale 231 integrato con le misure di trasparenza ed anticorruzione.....	78
ALLEGATO 3 – Quadro riepilogativo delle procedure approvate.....	79

ALLEGATO 4.....	80
CODICE ETICO.....	80

1. DEFINIZIONI

Si indicano di seguito le definizioni/significati della nomenclatura utilizzata nel presente documento e nei relativi allegati.

Amministratori: Presidente, Vice Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione.

Apice o soggetto in posizione apicale: persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persona fisica che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente ovvero che detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

Attività a rischio di reato o Attività sensibile: il processo, l'operazione, l'atto, ovvero l'insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di commissione di un Reato.

Codice Etico: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, valori di riferimento della Società, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e alla cui violazione sono connesse misure sanzionatorie.

Consulenti: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale (comprese le risorse esterne alle quali sono affidate specifiche attività).

Decreto 231 o D. Lgs n. 231/2001: decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Legge 190/2012: legge di riferimento per la materia dell'anticorruzione

Dipendenti e Personale: i soggetti che hanno con la Società un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi gli eventuali funzionari e dirigenti.

Destinatari: si intendono gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori della Società, nonché tutti coloro che operano all'interno della Società per il raggiungimento degli obiettivi di risultato;

Ente: i soggetti, diversi dalle persone fisiche, considerati dall'art. 1 D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi.

Illecito amministrativo: illecito amministrativo dipendente da reato ossia la commissione di un reato-presupposto commesso da un soggetto apicale o da un soggetto a questo sottoposto nell'interesse o a vantaggio della Società, fonte di responsabilità amministrativa della Società.

Interlocutori: si intendono i Clienti, i fornitori ed i partners d'affari, nonché, più in generale, tutte quelle categorie di individui, gruppi e/o istituzioni, il cui apporto è richiesto per realizzare lo scopo sociale della Società e/o che hanno comunque un interesse in gioco nel suo perseguimento;

Manuale descrittivo dell'organizzazione della Società (Organigramma): ha il compito di rappresentare la struttura organizzativa e di definire il quadro di riferimento dei ruoli e delle responsabilità delle diverse componenti; fotografa i contenuti delle deleghe, i relativi poteri di firma, di spesa e di organizzazione;

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, ritenuto dagli organi sociali idoneo a prevenire i reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto dal presente documento e relativi allegati. Il modello è integrato con misure atte a prevenire anche i reati del Titolo II del Libro II del codice penale (reati legati alla corruzione);

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, istituito ai sensi del decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, del Codice Etico e dei relativi aggiornamenti.

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza o RPCT: soggetto incaricato della prevenzione della corruzione e degli adempimenti degli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 97/2016. E' dotato di poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Organi sociali: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale (ove costituito) e il Revisore del conto della società.

P. A. o Pubblica Amministrazione (centrale, periferica e locale): la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio e i funzionari (es. i concessionari di un pubblico servizio). A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; (iii) gli Enti Pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT).

Regolamento/Procedura: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello o dal Manuale descrittivo dell'Organizzazione della Società al fine di prevenire la realizzazione dei Reati.

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 cod. penale "sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi fini è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi.

Reati o il Reato: la fattispecie dei reati, o il singolo reato, a cui si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

Responsabilità amministrativa: responsabilità della Società per la commissione di un reato presupposto.

Reato-presupposto: l'illecito penale previsto dal D.,Lgs 8 giugno 2001, n. 231 quale presupposto della responsabilità amministrativa della Società.

Sistema Disciplinare: l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello.

Sottoposto: persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale o gerarchicamente superiore .

2. INTRODUZIONE

Con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l'Autorità ha elaborato Linee guida per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, alla luce delle vigenti disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», sono state apportate rilevanti modifiche sia alla legge 190/2012 sia al d.lgs. 33/2013. In particolare, è stato riformulato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa, ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 e dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013. Importanti disposizioni sono state poi introdotte con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, modificato con decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp), cui il d.lgs. 33/2013 fa rinvio per le definizioni di società in controllo pubblico, di società quotate e di società in partecipazione pubblica. E' stata pertanto aggiornata la determinazione n.8/2015, tenendo conto delle diverse categorie di soggetti pubblici e privati individuate dalla novellata disciplina e della rimodulazione degli obblighi dalla stessa operata. Le nuove Linee guida, espresse con la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, forniscono indicazioni ai soggetti interessati sulla corretta attuazione della normativa, sia in tema di Anticorruzione che di Trasparenza.

Notiziario Comunale è società controllata secondo il modello *in house* dai comuni di Caldaro ed Appiano sulla Strada del Vino, e come tale sottoposta, ai sensi e nei limiti definiti dell'art. 2 del d.lgs. 33/2013, al regime specificato nelle linee guida ANAC, approvate con determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. Dal quadro normativo sopra ricostruito emerge una peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società *in house*. Queste ultime rientrano quindi, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

L'esigenza che l'ANAC intervenisse in questo ambito era stata sollecitata da più parti, in considerazione delle difficoltà emerse nel rendere coerenti le misure previste da PNA (Piano Nazionale Anticorruzione), pensato per le pubbliche amministrazioni, con le peculiarità proprie delle società, pur se controllate o partecipate da Enti pubblici.

3. IL CONTESTO NORMATIVO E IL CONTENUTO DELLE DIRETTIVE DELL'ANAC

L' ANAC riconosce che il quadro normativo risulta particolarmente complesso ed ha dato luogo a numerose incertezze interpretative.

Per questa ragione l'ANAC stabilisce che le Linee Guida sostituiscono i contenuti del PNA (Piano nazionale anticorruzione) per le società controllate da enti pubblici oltre che per una serie di ulteriori soggetti.

Considerato l'obbligo di vigilanza a cui sono tenute, le linee guida sono rivolte anche alle amministrazioni pubbliche controllanti.

Le linee guida contengono indicazioni relative ai contenuti essenziali dei modelli organizzativi da adattare ai fini della prevenzione della corruzione e della diffusione della trasparenza: alla luce infatti della eterogeneità delle tipologie di enti interessati risulta impossibile per l'ANAC fornire riferimenti puntuali e specifici per le casistiche relative alle singole strutture.

Il quadro normativo, pur complesso e in alcuni casi difficilmente interpretabile, non lascia dubbi circa l'intenzione del legislatore di includere anche le società controllate da soggetti pubblici fra coloro che sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

I contesti dove emerge con maggior evidenza la necessità di diversa e specifica considerazione sono :

- a) necessità di coordinamento tra quanto previsto dalla legge 190/2012 in materia di anticorruzione e le disposizioni del D.lgs. 231/2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e responsabilità;
- b) valutazione in ordine all'applicazione del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza. Su questo aspetto, nella nostra regione, si deve puntualmente considerare la normativa specifica;
- c) dati riferiti al personale;
- d) procedure di assunzione del personale.

Tale provvedimento fornisce quindi:

- a) un quadro maggiormente chiaro circa l'effettiva necessità di applicazione delle disposizioni in materia di D.lgs. 231/2001 e norme anticorruzione alle diverse tipologie di società;
- b) alcune indicazioni operative fondamentali per impostare i modelli organizzativi;
- c) un quadro temporale chiaro per l'adozione dei provvedimenti da parte degli organi proposti.

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il co. 2-bis all'art. 1 della l. 190/2012, prevede che gli "altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2103" siano soggetti ad un regime differenziato dalle altre PA, dovendo adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"

In chiusura si riporta il giudizio espresso a suo tempo dall'ANAC sulla complessità del quadro normativo e sulle concrete connesse difficoltà interpretative.

"L'Autorità non può non rilevare che il quadro normativo che emerge dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti di attuazione è particolarmente complesso, non coordinato, fonte di incertezze interpretative, come risulta anche dalle numerose richieste di chiarimenti che quotidianamente pervengono, e non tiene adeguatamente conto delle esigenze di differenziazione in relazione ai soggetti, pubblici e privati a cui si applica. E' pertanto auspicio dell'Autorità che in una revisione

del quadro legislativo, quale sembra prospettarsi nell'attuale fase di discussione alle Camere del d.d.l. 1577, il Parlamento e il Governo intervengano per chiarire e superare lacune, dubbi e difficoltà interpretative e favorire, così, una più efficace applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza".

La Società ha conseguentemente impostato il lavoro di approfondimento sull'adozione del modello 231 e sulle misure anticorruptive da implementare, anche con l'ausilio di un affiancamento formativo esterno.

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito "Modello") adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e le contestuali disposizioni integrative in materia di anticorruzione.

Il Modello è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società in funzione delle specifiche attività/servizi svolti al fine di prevenire la commissione di reati previsti dalle disposizioni nel tempo vigenti, da parte di funzionari o dirigenti aziendali nell'interesse della società (cosiddetti reati "presupposto").

Le disposizioni integrative al Modello 231 adottate con il fine di contrasto alla corruzione nell'agire pubblico, da intendersi in senso ampio come deviazione dell'agire dell'incaricato di pubblico servizio dai binari della correttezza e dell'imparzialità, vogliono prevenire e/o reprimere tempestivamente comportamenti anche non costituenti reato, ma commessi nell'interesse individuale, e che pongono a rischio l'immagine della correttezza dell'ente negli occhi e nella considerazione della cittadinanza.

4. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il D.Lgs. 231/2001, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali, quali ad esempio amministratori e dirigenti);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui sia commesso uno dei reati specificatamente indicati dal Decreto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito si aggiunge anche la responsabilità "amministrativa" della Società.

Tale previsione normativa rappresenta un radicale capovolgimento del tradizionale principio *"societas delinquere non potest"*.

La peculiarità delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 231/2001 consiste nel fatto che la responsabilità per tali reati viene sempre presunta in capo alla società o all'ente, a meno che gli stessi non possano dimostrare, attraverso una loro adeguata struttura organizzativa interna posta in essere per prevenire il compimento dei reati, che l'atto illecito è stato commesso dal soggetto inserito a vario titolo nell'organizzazione della società o dell'ente, eludendo il sistema di controlli interni posto in essere dalla società o dall'ente.

La predetta responsabilità si fonda sul principio di legalità (artt. 2 e 3 del decreto) e su criteri di imputazione sul piano oggettivo (art. 5 del decreto) e sul piano soggettivo (artt. 6 e 7 del decreto).

Sotto il profilo sanzionatorio, la nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere il patrimonio delle persone giuridiche che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; mentre per le ipotesi di maggiore gravità sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza, l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Dalle fattispecie iniziali inserite nel Decreto, il numero di reati addebitabili alle società e agli Enti nel corso degli anni è stato progressivamente ampliato.

Dall'iniziale elenco dei reati previsti contro la pubblica amministrazione, le fattispecie penali rilevanti sono state infatti estese ai reati in materia societaria, a quelli contro la libertà individuale, ai reati aventi finalità di terrorismo, ai reati in materia di abuso di informazioni privilegiate (c.d. insider trading), ai reati commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ai reati in materia di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, ai reati informatici, ai delitti di criminalità organizzata, ai reati di falsità, ai delitti contro l'industria e il commercio e ai delitti in violazione del diritto d'autore. Da ultimo con Legge 29 ottobre 2016, n. 199 - entrata in vigore il 4.11.2016 - è stato introdotto nell'articolo 25-quinquies comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/01 un nuovo reato presupposto della responsabilità degli enti, costituito dalla fattispecie prevista dall'art. 603-bis del Codice Penale "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (cd. Caporalato).

5. LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato attualmente introdotte dal Decreto possono essere sinteticamente così riportate:

1. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24);
2. delitti contro la personalità dello stato (L. 146 16/3/2006) - Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
3. reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
4. delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);

5. reati contro la fede pubblica. - Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori bollati, contraffazione (art.25-bis). - Delitti contro l'industria e commercio (art. 25-bis-1);
6. reati societari (art. 25-ter);
7. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art.25-quater);
8. delitti contro la personalità individuale (art.25-quinques) - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1);
9. reati di abuso di mercato (art. 25-sexies);
10. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);
11. ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
12. violazione diritti d'autore (art. 25-novies);
13. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies).

6. LE SANZIONI

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) **Le sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente, sono determinate dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di 258,00 €, ad un massimo di 1.549,00 € e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il Giudice determina il numero delle quote (in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non abbia ricavato vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, ovvero quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno o abbia eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, oppure si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati;
- per completezza, nel caso dei reati di abusi di mercato, se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) **Le sanzioni interdittive**, che nei reati di maggiore rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive:

- hanno una durata da tre mesi a due anni, ma possono in casi eccezionali essere applicate in via definitiva;

- possono essere applicate anche in via cautelare su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Peraltro tali sanzioni possono essere revocate se già applicate o non applicate nel caso in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;

- l'ente abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) **La confisca:** è previsto che il prezzo e il profitto del reato siano sempre confiscati e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) **La pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta per estratto o per intero a spese dell'ente in uno o più giornali indicati dal Giudice in sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

7. AUTORI DEI REATI

Gli autori del reato, dal quale può derivare la responsabilità amministrativa di cui al Decreto, possono essere:

- soggetti in posizione "apicale", quali a titolo esemplificativo il legale rappresentante, (il Presidente, il Vice Presidente) , nonché le persone che, pur non essendo titolate a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- soggetti "subordinati", ossia lavoratori dipendenti o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- soggetti terzi che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

8. IL MODELLO COME PRESUPPOSTO DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ O DELL'ENTE

La responsabilità della Società, per fatti-reato commessi dai soggetti in posizione apicale, deve essere esclusa con la prova che:

- "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi";
- "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";
- "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";
- "non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

In ordine invece ai fatti-reati commessi dai soggetti subordinati, la Società può essere chiamata a rispondere solo ed esclusivamente se si accerti che *"la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza"*. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *"se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione di controllo idoneo a prevenire il reato nella specie di quello verificatosi"*.

Secondo il Decreto l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un Modello di organizzazione, costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano da esimente della responsabilità dell'ente.

Il Decreto stesso indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In ordine alla prevenzione dei fatti-reati il Modello deve:

- "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati";
- "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire"; nonché "obblighi di informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati";
- "prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli";
- "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

In ordine all'efficacia e all'attuazione del Modello, il Decreto prevede:

- "una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni della prescrizione, quanto intervengono mutamenti nell'organizzazione o nelle attività";
- l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Il Modello organizzativo è ispirato alle:

- "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, approvate il 7 marzo 2002 (aggiornate al marzo 2014) nonché ai principi delle *best practices* nazionali;
- Per quanto attiene alle misure integrative in tema di anticorruzione e trasparenza il riferimento sono le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di

prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli enti pubblici economici” predisposte dall’ANAC.

Il Modello organizzativo della Società si propone di perseguire le seguenti finalità:

- creare la consapevolezza, attraverso le azioni di pubblicità e formazione, in tutti i destinatari del modello, che la commissione di illeciti sia nell’interesse della società che personale o di terzi, è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all’azienda;
- sancire che la Società condanna ogni forma di comportamento illecito in quanto questi sono contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi contenuti nel Codice Etico al quale la società intende attenersi e uniformarsi;
- consentire ai dipendenti, al personale apicale in prima istanza, agli Amministratori, agli organi Sociali e all’organismo di vigilanza un’azione costante di monitoraggio sulle aree di attività a rischio per intervenire tempestivamente a prevenire o contrastare efficacemente la commissione dei reati stessi.

8.1 Elementi fondamentali del Modello

Il Modello è una delle parti fondamentali del sistema di controllo interno della società.

I principi ai quali il presente piano si ispira sono riassumibili come segue:

- **individuazione e gestione dei rischi** di corruzione e dei reati di cui al D. lgs. 231/01;
- previsione di **specifici regolamenti** per la gestione delle attività maggiormente esposte ai rischi di cui alle norme anticorruzione e a quelle ex 231/01;
- introduzione di un **sistema di controlli unitario** finalizzato alla prevenzione dei rischi di corruzione e della commissione dei reati di cui al D. lgs. 231/01;
- **introduzione del Codice etico (di comportamento)**;
- **programma della trasparenza**: anche sulla base delle specifiche disposizioni regionali vigenti, individuazione delle informazioni che devono essere pubblicate sul sito della società;
- **inconferibilità e incompatibilità** specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali:
 - negli atti di attribuzione degli incarichi vengono inserite le condizioni ostative al conferimento dell’incarico;
 - i soggetti interessati devono rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico;tale attività viene comunque svolta sulla base di segnalazioni da parte dei soggetti interni ed esterni.

- **divieto di cui all'art. 53 c. 16 ter D. lg. 165/2001**

Vengono adottate misure organizzative che evitino l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti della Società.

- **Formazione**

Viene proposto un piano di formazione integrato in materia di anticorruzione e attuazione del "modello 231".

- **Tutela del dipendente che segnala una violazione del modello 231**

Eventuali segnalazioni sono dirette all'OdV, il quale è tenuto ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante. In tal senso la Società adotterà una procedura informatica di segnalazione rendendola nota e fruibile al personale.

L'iter conseguente alla segnalazione è il seguente:

- a) della segnalazione, se riguarda la violazione di un reato presupposto del D.Lgs. 231/01, viene tempestivamente informato l'ODV;
- b) entro 20 gg. dalla segnalazione il Responsabile acquisisce, con le cautele necessarie alla tutela dell'anonimato del segnalante, le informazioni e la documentazione correlata;
- c) entro i successivi 10 gg. valuta le azioni da assumere;
- d) entro i successivi 15 gg. convoca, se del caso, il Consiglio di Amministrazione;
- e) adotta i provvedimenti decisi dagli organi competenti entro i 10 gg. successivi.
- f) L'azione disciplinare non potrà in nessun caso violare, senza il suo esplicito consenso, la riservatezza del segnalante;
- g) La società si impegna a tutelare il segnalante da qualsiasi possibile ritorsione a seguito della segnalazione interna, così come della segnalazione esterna a ANAC, Corte dei Conti, Procura della Repubblica.

- **Misure alternative alla rotazione degli incarichi.**

Considerato il numero estremamente limitato dei dipendenti della società è oggettivamente impraticabile il principio di rotazione degli incarichi. Quale misura alternativa, si implementa il principio della distinzione delle competenze, evitando di creare in capo ad un unico soggetto l'intero processo (propositivo; autorizzativo; attuativo). Attualmente anche questo processo riporta in termini decisionali ai vertici della Società che, con criteri di rotazione fra i Comuni di Appiano sulla Strada de Vino e di Caldaro e con scadenze di rinnovo legate ai cicli di Elezioni Pubbliche, supervisiona, valuta, autorizza e infine liquida.

Nello specifico si distribuirà tra almeno 3 soggetti diversi:

- a) il compito di proporre un contratto/collaborazione;
- b) il compito di autorizzarne la conclusione, con definizione a firma congiunta dei poteri di spesa;
- c) il compito di attuare quanto deciso;
- d) il compito di liquidare il compenso, verificando la corrispondenza tra quanto ordinato e quanto effettivamente reso in termini di prestazione e conseguente corrispettivo;

e) effettuare verifiche a campione.

- **strumenti informatici:** per facilitare la gestione delle procedure descritte nel presente documento e rendere tracciabili le operazioni effettuate, la società è dotata di:
 - protocollo progressivo e riportato su supporti informatici e dotato di caratteristiche mutuata dalle disposizioni in vigore per le P.A. Il trattamento, anche di questi dati, ai sensi del DLgs 196/2003, è regolamentato da apposita Procedura Interna nr.....;
 - programma ordini: vengono registrate e avallate in maniera puntuale su documentazione cartacea e sottoposta ai livelli autorizzativi. Viene regolarmente archiviata e tenuta a disposizione dell'Amministrazione per verificare, prima del pagamento la coerenza tra quanto ordinato e quanto fatturato;
 - gestione contabilità: la procedura utilizzata permette di tracciare tutte le operazioni effettuate;
 - procedura informatica per la gestione degli stipendi. Permette di tracciare tutte le operazioni effettuate e consente di effettuare verifiche e controlli incrociati sulle informazioni gestite. Attualmente l'intero processo di elaborazione e messa in pagamento risulta affidato allo Studio di Commercialisti (Gruber GRIESSER). Le deleghe per operare presso le 2 Banche di Gemeindeblatt (Banca popolare e Cassa di risparmio) risultano esclusivamente rilasciate e in capo al Presidente del CdA ;
 - **PEC: introduzione e utilizzo della posta elettronica certificata;**

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo si compone di due parti:

- **primo capitolo:** contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla società nel suo complesso.
- **secondo capitolo:** contiene i principi di comportamento specifici, suddivisi per area e per macro tipologia di reato. Inoltre, per le diverse aree di attività, identifica i rischi e contiene i principi di comportamento da osservare puntualmente recepiti nei regolamenti interni (Regolamento di Contabilità e Amministrazione; Procedura di Acquisizione di beni e servizi in economia).

CAPITOLO PRIMO

9. REATI RILEVANTI PER LA SOCIETÀ

La Società ha avviato un progetto di analisi dei rischi ai sensi dell'art. 6 del Decreto. Il progetto ha coinvolto tutte le aree, i processi e le attività, analizzate in relazione ai possibili reati.

Sulla base dell'analisi sono stati individuati i soggetti, le attività e la categorie di operazioni per le quali esiste il rischio di commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e dalla legge 190/2012.

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione delle probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere.

Ove ritenuto necessario, sono state predisposte misure preventive, in particolare attraverso l'introduzione di specifiche procedure, volte a ridurre il rischio di accadimento.

Sulla base dell'analisi di cui sopra ed in considerazione della natura dell'attività della Società ai fini del modello di organizzazione, gestione e controllo si è giunti alle seguenti considerazioni:

- le attività della Società si sostengono con i contributi degli Enti associati e con la capacità di raccogliere finanziamenti e di erogare servizi a pagamento ;
- la Società opera in un mercato particolare e non è in concorrenza con altre organizzazioni simili, in quanto le finalità e l'oggetto sociale limita l'azione ad un preciso ambito territoriale, ad un preciso panorama di "clienti".

L'analisi del rischio ha messo in evidenza la possibilità, sia pur contenuta, per la Società, di commettere, attraverso il proprio personale, reati contro la pubblica amministrazione.

Gli illeciti che possono eventualmente configurarsi sono:

- indebita percezione di erogazioni da parte dell'Amministrazione Pubblica (finanziamenti, mutui, ecc.);
- malversazione;
- truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica (nel caso in cui il calcolo o la dichiarazione di vantaggi avvenga per mezzo di un sistema informatico di conteggio o consuntivazione);

Inoltre, si possono configurare rischi connessi a illeciti di:

- corruzione;
- concussione.

Si devono invece considerare, stante l'operatività della Società in ambito stampa, sia pur in termini veramente residuali e remoti, i rischi di commettere:

- reati contro la personalità dello stato;
- reati contro la fede pubblica;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati contro la personalità individuale.

Si possono invece considerare trascurabili i rischi di commettere:

- reati in materia di riciclaggio e ricettazione;
- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali.

Rischi teorici si possono ascrivere nei confronti dei REATI SOCIETARI, ma la diretta e corta catena di controllo del CdA (presieduto e rappresentato fra l'altro in alternanza fra i 2 comuni di Appiano sulla Strada del Vino e di Caldaro) sulla contenuta organizzazione aziendale, si ritiene rendano molto improbabile questo evento.

I reati in materia di SICUREZZA SUL LAVORO restano marginali in relazione alle attività svolte in materia di prevenzione e protezione e in relazione al tipo di attività che la Società svolge, comunque con costante monitoraggio attraverso il RSPP e la corretta e puntuale applicazione delle norme di legge in materia.

I delitti in materia di VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE potrebbero essere commessi dai singoli a seguito di attività correlate con l'utilizzo di software o pubblicazione di materiale protetto da diritto d'autore. Più verosimilmente la materia deve essere valutata nell'ambito della gestione del materiale e dei contenuti oggetto di stampa.

L'azienda, potrebbe essere coinvolta in questo reato qualora, consapevolmente o meno, dovesse utilizzare materiale coperto da Copyright. Un unico episodio di contestazione in tutta la storia di operatività della Società, da parte di privato, del diritto d'autore, ha visto, in sede giudiziaria, escludere la responsabilità della Società per responsabilità dell'inserzionista.

10. DESTINATARI DEL MODELLO

Quanto previsto dal Modello, unitamente agli allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, ai seguenti destinatari:

- Amministratori (in particolare Presidente e Vice Presidente) e i membri degli organi sociali;
- i dipendenti (sia soggetti apicali, sia sottoposti);
- i collaboratori;
- i consulenti
- i fornitori e i partner commerciali.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto dal Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal presente documento.

11 ADOZIONE E GESTIONE DEL MODELLO

L'adozione del Modello nell'ambito della Società è attuata come descritto nei punti a seguire.

11.1 Approvazione del Modello e suo recepimento

Il presente Modello viene sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

11.2 Modifica e integrazione del Modello

Le successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alle competenze del Consiglio di Amministrazione della Società.

12. ORGANISMO DI VIGILANZA

Con delibera del CdA della Società viene istituito l'Organismo di Vigilanza, necessariamente monocratico stanti le dimensioni ridotte dell'ente, con funzione di vigilanza e controllo in ordine all'efficacia, all'azione di costante adeguamento mediante proposta al CdA, al corretto funzionamento e all'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza opera la supervisione di tutti i procedimenti di vigilanza e continuo adeguamento delle aree "sensibili" descritte nelle parti speciali del presente Modello.

12.1 Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare le capacità e conoscenze in materia economica e/o giuridica e/o in processi organizzativi/di qualità come previsto dal Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità o ancora quando la valutazione periodica ne abbia constatato la reale necessità.

12.2 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della società in modo tale da consentire l'efficacia dell'esercizio delle funzioni previste nel Modello.

Per ogni esigenza, necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie sulla base di un preventivo annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso.

La necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei reati rimane in ogni caso prioritaria: pertanto, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può

prevedersi un proprio potere di spesa, con l'obbligo di dare immediata informazione al Consiglio di Amministrazione per l'immediata analisi autorizzativa .

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento poiché è del Consiglio di Amministrazione la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque facoltà di delegare i propri compiti ad uno o più dei suoi membri. All'Organismo di Vigilanza dovranno essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato nel presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti alla segretezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione o attività.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con eventuali altre azioni o iniziative di controllo della Società .

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, in particolare nel reperimento di documentazione e informazioni nei limiti e nel rispetto della legge e dei regolamenti interni vigenti. In tal senso l'organizzazione aziendale e tutti i collaboratori sono tenuti ad una puntuale e scrupolosa collaborazione.

13. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Affinché l'Organismo di Vigilanza possa esercitare la propri attività di controllo sulla applicazione e sull'efficacia del Modello, tutte le segnalazioni e informazioni ritenute utili a tale scopo devono essergli tempestivamente inviate.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice etico o anche per tutte le segnalazioni relative alla inefficacia, inidoneità delle misure previste dal presente modello o, comunque ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni informazione riguardante:

- le criticità che emergono dalle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali a cui sono addetti;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o in materia di anticorruzione;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato (ad esempio: provvedimenti disciplinari avviati e/o attuati nei confronti dei dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- le relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato al presente modello;

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza, nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni erogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi dei contratti significativi sottoscritti a seguito di gare o trattative private;
- informazioni riguardanti i regolamenti di assunzione di personale da parte della società.

Deve essere, altresì, portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione di cui si è venuti a diretta conoscenza proveniente sia dai dipendenti che da terzi attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto e dalle norme anticorruzione o comportamenti non in linea con il Modello predisposto. Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta libera mediante utilizzo dell'apposito modulo di contatto.

Il modulo permette di scegliere se effettuare una segnalazione anonima o meno.

In alternativa al modulo di contatto si possono indirizzare le segnalazioni per l'Organismo di Vigilanza a mezzo posta o PEC alla sede della Società.

L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito, previa autorizzazione scritta dell'Organismo di Vigilanza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo.

14. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO

Una volta approvato, il modello di organizzazione, gestione e controllo viene divulgato a tutti i destinatari con l'obiettivo di renderlo operativo. Questa operazione viene svolta concretamente dalle strutture aziendali deputate su indicazione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- il Modello è inviato in formato elettronico a tutti i dipendenti e collaboratori. È pubblicato sul sito internet aziendale. La comunicazione viene estesa a tutti i soggetti destinatari che operano con e per conto della Società;
- tutti i collaboratori (ivi inclusi gli stagisti, collaboratori coordinati continuativi, ecc...) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la ricezione e la presa visione del Modello stesso;
- i contratti con fornitori, collaboratori, partner commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti estranei che operano in nome e per conto della società, devono essere verificati in modo da accertarne la congruità con il modello. In caso di incongruità devono essere rivisti. Tutti i nuovi contratti devono prevedere una clausola che faccia esplicito riferimento alla conoscenza, accettazione e al fattivo adeguamento al Modello e al

Codice etico la cui inosservanza potrà costituire fonte di inadempimento delle obbligazioni contrattuali disciplinate;

- i regolamenti sono distribuiti a tutti gli interessati e pubblicati sul sito aziendale.

Per garantire che tutti i destinatari abbiano compreso i contenuti del modello e possano agire in modo da prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi, si rende necessaria l'organizzazione di specifica attività di formazione. L'attività di formazione, è articolata in relazione al ruolo e alle mansioni affidate ai Destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza e/o amministrazione.

I contenuti e la durata dell'attività formativa sono sintetizzate in allegato.

L'attività formativa viene registrata ed archiviata presso la sede della Società.

L'attività formativa viene sempre pianificata e replicata in occasione dell'ingresso di nuovi collaboratori ed alle modifiche apportate al modello.

15. INVIO INFORMAZIONI SU MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere inoltre comunicate le seguenti informazioni:

- le notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, regolamenti interni; procedure);
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe dei poteri;
- gli eventuali aggiornamenti delle attività svolte dalla Società, cambiamenti di ruolo o di mission.
- le significative o atipiche operazioni svolte dalle aree di rischio identificate nella seconda parte del presente manuale;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente di rischio;
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti gli aspetti che possono indicare carenze del sistema di controllo interno;
- copia dei verbali di riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di revisione e controllo potranno essere richieste dall'OdV in qualunque momento;
- copia di comunicazione di qualsivoglia Autorità di Vigilanza (ad esempio: l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la concorrenza del mercato, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, ecc.) ricevuta dalla Società.

16. SISTEMA DISCIPLINARE

16.1 La funzione e i principi del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla gravità della violazione e dotate di efficace potere di deterrenza), applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'osservanza del Modello stesso.

Il sistema sanzionatorio rappresenta, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello rispetto alla responsabilità della Società.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono adottate dalla Società volontariamente e in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte dei singoli possono determinare.

Le sanzioni previste quindi saranno attivate dalla Società indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni di Legge in materia sarà costantemente monitorata dall'OdV.

16.2 Le violazioni

Il sistema disciplinare è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

- mancato rispetto del Codice etico e dei regolamenti aziendali a cui il Modello fa riferimento;
- mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio così come definite nella seconda parte del Modello, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai regolamenti interni vigenti, ovvero nell'impedimento, all'Organismo di Vigilanza al controllo o all'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Codice etico e dei regolamenti interni vigenti nelle potenziali aree a rischio, così come definite dalle parti speciali del Modello;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- mancata comunicazione / formazione / aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle potenziali aree a rischio così come individuate dalla seconda parte del Modello.

16.3 Le sanzioni

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

16.3.1 Le misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

Secondo la gravità dell'infrazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Revisori dei Conti, adotterà le misure cautelative ritenute più idonee nell'ambito della vigente normativa compresa la revoca dell'incarico conferito al soggetto.

Nei casi ritenuti di maggiore gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentiti i Revisori dei Conti, convocherà l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà della società di proporre azione di responsabilità e risarcitoria.

16.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei dipendenti di Gemeindeblatt

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni erogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei destinatari e le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle normative e dei contratti vigenti.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate nel paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, verranno comminate, sulla base del CCNL applicato, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale o scritto;
- multa (non superiore all'importo di 4 ore delle retribuzione base);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento con o senza preavviso.

La Società si riserva altresì all'avvio e nel corso dell'iter disciplinare di disporre l'allontanamento cautelativo del dipendente.

16.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con Gemeindeblatt

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché delle disposizioni organizzative attivate a presidio del rispetto delle norme anticorruzione e sulla trasparenza, delle disposizioni e dei principi stabiliti dal Codice etico da parte di fornitori, collaboratori, partner commerciali, aventi rapporti contrattuali/commerciali con la Società, possono determinare, in conformità a quanto disciplinato dallo specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti.

16.4 Il titolare del potere sanzionatorio

Per i fatti e atti rilevanti ai sensi del presente modello titolare del potere sanzionatorio è il Consiglio di Amministrazione.

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del superiore gerarchico sulla natura della condotta segnalata, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'erogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e la Società, applicherà la sanzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il sistema disciplinare è soggetto a costanti verifiche e valutazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza con la partecipazione della Direzione.

17. STRUTTURA

Il secondo capitolo è composto da una sezione preliminare dedicata alle regole generali a cui deve uniformarsi la condotta degli Organi sociali, dei dipendenti, dei partner commerciali, dei collaboratori o consulenti o dei soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della società (da qui in seguito, per brevità, semplicemente "Destinatari del Modello") e l'individuazione delle aree di attività a rischio.

Il secondo capitolo è formato da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le sezioni sono le seguenti:

- sezione A: reati contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio e l'Amministrazione della Giustizia;
- sezione B: reati societari;
- sezione C: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- sezione D: altri reati;
- sezione E: Trasparenza.

18. REGOLE GENERALI

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai dipendenti che agli organi sociali della Società, nonché ai consulenti e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate;
2. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
3. destinare somme che abbiano vincolo di destinazione e che siano state ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinate;
4. effettuare elargizioni in denaro a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o stranieri;
5. distribuire omaggi e/o regali al di fuori delle normali pratiche commerciali o di cortesia o che siano comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalia a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio italiani ed

esteri ed ai loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi sono consentiti se di esiguo valore o se volti a promuovere per esempio il brand della Società oppure ispirati ad iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV e del responsabile della prevenzione della corruzione;

6. accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse economiche, promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto che precede;
7. effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
8. riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
9. appropriarsi (anche al fine di un uso momentaneo) di denaro o altri beni altrui di cui si ha il possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio;
10. procurare o tentare di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio oppure arrecare o tentare di arrecare ad altri un danno ingiusto con violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un conflitto di interessi;
11. sfruttare relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un incaricato di un Pubblico Servizio oppure farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale quale prezzo della propria mediazione verso il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un Pubblico Servizio o al fine di remunerarlo.

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, coloro i quali operano per la Società devono rispettare le procedure qui di seguito descritte, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Modello:

- gli organi sociali, dipendenti, consulenti e partner che si vengano a trovare in una situazione di conflitto di interessi devono astenersi dall'intrattenere rapporti con la P.A. o con i fornitori;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto scritto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- i consulenti e partner devono essere scelti con metodi trasparenti, sulla base dei relativi curriculum professionali;
- i contratti tra la Società, i consulenti ed i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. Nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita, specifica dichiarazione con la quale i medesimi, prendendo

atto del fatto che la Società ha implementato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 integrato con le misure di prevenzione della corruzione, si impegnano al rispetto dei principi, e ad uniformarsi ai comportamenti attesi in esso contenuti;

- nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o comunque connesse alle misure di prevenzione della corruzione (es. clausole risolutive espresse, penali ecc.);
- nessun pagamento, salvo esigenze di materiale di consumo per il personale e la sede amministrativa, può essere effettuato in contanti, salvo situazioni eccezionali che dovranno essere debitamente motivate;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio in materia di rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia fiscale e tributaria, in materia previdenziale ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. In materia la Società ha il supporto professionale di Studio di Commercialisti qualificato oltre al supporto del Revisore del conto e del Collegio Sindacale ove costituito.

SEZIONE A - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

(Artt. 24 , 25 e 25 novies D. Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono descritte le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, così come identificata dall'allegato 1 e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati di cui agli artt. 24, 25 e 25 novies del Decreto).

A.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25 novies del Decreto:

1. negoziazione/stipulazione e esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
2. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc.. e per le verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
3. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad es. adempimenti collegati al D. Lgs. n. 81/2008-TUS);
4. gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette la cui assunzione è agevolata;
5. gestione degli accertamenti / ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati;
6. gestione dei rapporti con Autorità e/o Organi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
7. gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici;
8. predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
9. gestione dei procedimenti/processi penali con riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità giudiziaria e/o difensiva;
10. gestione dei contenziosi stragiudiziali, giudiziali (anche arbitrali) con soggetti pubblici e soggetti terzi non pubblici.

A.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra considerate.

Al fine di evitare il verificarsi di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alla seguente condotta:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti interni che disciplinano i rapporti e/o i contatti con la Pubblica Amministrazione come definita nel presente Modello e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblico servizio;
- b) improntare i rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblici servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- c) verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di Enti Pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;
- d) gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o incaricati di pubblici servizi in modo lecito e regolare.

E', inoltre, vietato:

- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- b) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea o da altri Organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- c) destinare eventuali somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazione, contributo e finanziamento per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- d) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri Pubblici funzionari della Comunità Europea o altri Organismi pubblici di diritto internazionale;
- e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (ovvero ogni forma di regalo offerta eccedente le normali pratiche commerciali di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore per la conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ai loro familiari o a persone fisiche e/o giuridiche a loro collegate non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possono apparire, comunque, connesse al rapporto di affari con la società o mirante ad influenzare l'indipendenza del giudizio in modo da assicurare qualsiasi vantaggio per la Società. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza;
- f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di partner commerciali, di collaboratori, di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- g) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e recare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente pubblico all'Unione Europea o ad Organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un profitto in violazione della legge;

- h) eludere i divieti dalla lettera b) alla lettera g), ricevendo o anche solo sollecitando erogazioni, servizi a qualsivoglia titolo che, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione (a titolo esemplificativo: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc...) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- i) promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi collettivi, per promuovere o favorire interessi della società anche a seguito di illecite pressioni;
- j) eludere il divieto di cui alla lettera i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- k) indurre chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, potendosene astenere, a non renderle o a renderle mendaci.

A.3 Principi da attuare per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, si dovrà operare con l'obiettivo di garantire che:

- a) il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza"; si intende per "delega" atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce a un singolo soggetto di agire in rappresentanza dello stesso. I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sarà il seguente:
 - tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione dovranno essere dotati di delega in tal senso, intesa come provvedimento degli organi competenti che indichi gli ambiti ed i limiti della possibilità di agire;
 - a ciascuna procura che comporti i poteri di rappresentanza della Società nei confronti della Pubblica Amministrazione deve corrispondere un atto interno attributivo e descrittivo del relativo potere di gestione;
 - le deleghe, le procure e le comunicazioni organizzative devono essere tempestivamente aggiornate e devono essere coerenti con l'attività concretamente e oggettivamente svolta;
- b) non vi sia di norma identità soggettiva tra coloro che contrattano con la Pubblica Amministrazione per la società e coloro che successivamente formalizzano le decisioni;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tale da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione finalizzata all'ottenimento dei finanziamenti, dovranno contenere solo elementi corrispondenti a dati aziendali veri e reali, con previsione di report da parte della funzione/del dipendente competente rispetto all'impiego dei finanziamenti già concessi;

- e) la società ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego dei finanziamenti si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti alla regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina vigente in materia nell'ambito dell'Unione Europea;
- f) nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte del Presidente. In materia opera la previsione cui alla Procedura di acquisizione di Beni e Servizi in economia in particolare artt. 2; 3; 4. Per ciascuno di essi deve risultare la documentazione di supporto nonché la ragione del pagamento in contanti;
- g) si preveda l'inserimento nel contratto con eventuali società esterne che supportano la Società nelle eventuali richieste di finanziamenti di una clausola di rispetto del codice etico adottato dalla società che abbia quale effetto la risoluzione del contratto stesso in caso di sua violazione;
- h) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza (Regolamento citato art.4) ;
- i) non siano corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori e/o soggetti pubblici, non congrui rispetto alle prestazioni rese alla società e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe;
- j) vi sia tracciabilità dei contatti con la Pubblica Amministrazione intercorsi prima, durante e dopo le verifiche ispettive e/o accertamenti;
- k) la verifica della documentazione inviata o fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso della verifica e/o accertamento preveda un duplice controllo (tra chi la predispone e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati;
- l) vi sia condivisione dei risultati delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali o dei Comuni azionisti coinvolti al fine di definire eventuali piani di azione per dar corso alle azioni correttive necessarie ad affrontare eventuali carenze rilevate dalla Pubblica Amministrazione;
- m) sia previsto un report all'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta un Destinatario è chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità giudiziaria con indicazione del motivo della chiamata e della funzione aziendale a cui si è rapportato prima e/o dopo la chiamata.

SEZIONE B - I REATI SOCIETARI

(Art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001)

In questa seconda parte sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati societari di cui al Decreto.

B.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto in relazione all'attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nel settore contabile, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa, nonché nei relativi controlli e nelle comunicazioni e, altresì, nelle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 ter del Decreto:

1. predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche;
2. rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;
3. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
4. relazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
5. gestione dei rapporti con soci, organo di revisione e Collegio Sindacale (ove costituito).

B.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti dell'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 così come sopra prospettate.

Al fine di evitare il verificarsi di reati societari di cui al Decreto tutti i Destinatari di cui al presente Modello devono attenersi alla seguente condotta:

- a) agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo le procedure previste;
- b) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nelle attività di formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire ai soci di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- d) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- e) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni collegiali;
- f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del patrimonio sociale;
- g) osservare i regolamenti interni previsti per la selezione e/o gestione dei rapporti con gli altri Destinatari del Modello;
- h) collaborare per il conseguimento dell'oggetto sociale.

E', inoltre, vietato:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque che forniscono una descrizione non corretta della realtà, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Gemeideblatt, nonché sull'evoluzione delle relative attività, sugli eventuali strumenti finanziari della società e sui relativi diritti;
- b) omettere di comunicare informazioni richieste dalla normativa e dai regolamenti in vigore riguardo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- c) restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- d) ripartire utili (o acconti sull'utile) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- e) ripartire i beni sociali tra i soci - anche in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento della somma necessaria per soddisfarli;
- f) tenere comportamenti che impediscono materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento dei documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dell'organo di revisione;
- g) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti al fine di alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- h) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- i) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di vigilanza anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

B.3 Principi da attuare per la prevenzione dei reati societari

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche disposizioni organizzative in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza e della tracciabilità delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, fra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure o regolamenti contemplati dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo ai soggetti competenti in base alle disposizioni interne, o a loro delegati, al Collegio Sindacale, all'organo di revisione o all'Organismo di Vigilanza;

- e) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- f) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a partner commerciali, collaboratori, fornitori o soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e/o non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni e prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- g) la società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- h) nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte del Presidente e con l'esclusione di importi di modica entità. Per ciascuno di essi deve risultare la documentazione di supporto nonché la ragione del pagamento in contanti;
- i) le dichiarazioni rese ad organismi/enti pubblici nazionali o comunitari fino all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, dovranno contenere solo elementi assolutamente veritieri.

SEZIONE C - I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(Art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime di cui al Decreto.

C.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nella quali potrebbero essere ravvisati i reati previsti dall'art. 25 septies del Decreto:

1. attività lavorative con utilizzo di videoterminali;
2. accesso, transito e permanenza nei locali in uso alla Società, nello svolgimento delle sue attività da parte dei Dipendenti e di soggetti esterni.

C.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie

di reato rientranti nell'art. 25 septies del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e dei regolamenti aziendali previsti nella presente Sezione.

Al fine di evitare il verificarsi del reato di lesioni colpose gravi e gravissime, previsto dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, devono attenersi alle specifiche disposizioni che sono e saranno fornite dalla società.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti interni in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
- b) non utilizzare attrezzature non rientranti nella specifica dotazione del singolo ufficio, soprattutto se di proprietà del singolo dipendente e non autorizzate dal datore di lavoro che possono esporre il dipendente e altri soggetti a rischi per la salute;
- c) partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, ai quali saranno invitati;
- d) utilizzare gli adeguati dispositivi di protezione individuali (DPI) forniti dalla Società, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni svolte;
- e) seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dalla Società;
- f) i fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- g) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

E', inoltre, vietato:

- a) utilizzare, nello svolgimento delle attività identificate a rischio macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- c) nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività e operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- d) accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
- e) per i fornitori, utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà della Società.

C.3 Principi per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sono previste specifiche azioni in forza delle quali:

- a) vengono periodicamente individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività;
- b) venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza;
- c) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentabili e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
- d) vengano definiti e periodicamente aggiornati il piano intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- e) la Direzione sia tenuta a sorvegliare l'effettivo rispetto delle disposizioni e l'adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità;
- f) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per altri soggetti che possono essere coinvolti;
- g) i lavoratori, in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti, ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- h) alle ispezioni devono partecipare i soggetti espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione e/o Organismo aziendale di volta in volta interessato. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;
- i) siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto nella presente sezione.

SEZIONE D - ALTRI REATI

Come già esposto nella parte generale del presente Modello, in relazione alle attività svolte dalla Società e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione:

1. dei reati informatici e sul trattamento illecito dei dati (art 24 bis del Decreto);

2. dei reati contro l'industria e il commercio (art 25 bis-1 del Decreto)
3. dei reati finanziari e di mercato (art. 25 sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF);
4. dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del Decreto);
5. dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999 (art. 25 quater del Decreto);
6. dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quinquies e 25 quater.1 del Decreto);
7. dei reati transnazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146);
8. del reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione e di firma elettronica (art. 24 bis, c. III, del Decreto);
9. dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro ,beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto)
10. dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del Decreto),
11. dei reati in materia ambientale,

appare remoto e, pertanto, solo teoricamente e non concretamente ipotizzabile.

Di conseguenza, almeno per il momento, non si ravvisa l'opportunità di prevedere principi di comportamento e controllo ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate in precedenza.

SEZIONE E - TRASPARENZA

Per quanto riguarda gli obblighi in materia di trasparenza si richiamano le indicazioni fornite dalle ***“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della Corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*** in data 8 novembre 2017 approvate in via definitiva con la delibera n. 1134 dell’ANAC.

Si segnala altresì la normativa adottata dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige Sudtirolo in materia di trasparenza (L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, L.R. 16 del 16/12/2016).

Il Presidente del CdA della società è stato nominato quale:

- responsabile della prevenzione della corruzione; tale figura, pur non obbligatoria in considerazione dell'inquadramento descritto, viene comunque individuata con l'obiettivo di fornire un punto di riferimento certo nell'attuazione delle misure anticorruptive;
- responsabile della trasparenza per la Società;
- soggetto al quale dovranno essere rivolte eventuali istanze legate all'attuazione della normativa sull'accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013), dell'accesso agli atti e

dell'accesso agli atti generalizzato.

Nel presente Modello viene altresì riportato l'atto di indirizzo degli organi politici dell'ente e nella sezione dedicata alla trasparenza:

- l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati,
- e di quelli cui spetta la pubblicazione.

La sezione riporta uno schema con:

- Nominativi/uffici
- Tempistiche
- Modalità di controllo e monitoraggio
- Specifica dei dati non pubblicati perché non pertinenti.

SEZIONE F – MISURE ORGANIZZATIVE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Anche per quanto riguarda gli obblighi in materia di prevenzione della Corruzione si richiamano le indicazioni fornite dalle **“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della Corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”** in data 8 novembre 2017 approvate in via definitiva con la delibera n. 1134 dell’ANAC.

Le misure volte alla prevenzione della corruzione ex lege n.190 del 2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e sono adottate dall’organo di indirizzo della società, individuato nel consiglio di amministrazione.

Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all’interno della società o dell’ente.

Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che tali misure esse siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.

Il co. 2-bis dell’art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l’adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell’impostazione stessa del decreto n. 231 del

2001. Tale adozione, ove le società non vi abbiano già provveduto, è, però, fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione.

F1. RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) ha il compito di verificare l'efficace attuazione delle misure e la loro idoneità nonché proporre la modifica delle stesse quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza prevede altresì a effettuare il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure individuate nel presente documento e garantire l'adeguata implementazione delle misure previste in ordine ai doveri di trasparenza.

Nell'atto della nomina, da parte del CDA, del RPCT sono individuate le motivazioni della scelta del soggetto identificato come RPCT, le funzioni in capo all'RPCT, le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi facenti capo all'RPCT ed eventuali profili di responsabilità disciplinare.

L'individuazione, la nomina, le funzioni dell'RPCT sono effettuate dal Consiglio di Amministrazione in conformità alla L. 190/2012 e determinazione 8/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, avendo cura di garantire in particolare l'indipendenza dello stesso dall'organo di indirizzo politico e l'assenza di coinvolgimento diretto nei processi a rischio.

Attualmente, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'Ente, (senza qualifiche dirigenziali e con tutto il personale coinvolto direttamente nei processi a rischio), il ruolo di RPCT in GEMEIDEBLATT è assunto dal Presidente del CdA sig. Fill Raimund, ai sensi della delibera del Cda del 28 marzo 2018 e sino alla scadenza dell'attuale Cda.

Coordinamento con altre funzioni

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'RPCT sarà supportato da funzioni interne aziendali cui potrà delegare compiti specifici. A titolo esemplificativo, l'RPCT potrà coordinarsi con le altre funzioni competenti, per il compimento di specifiche attività, ad esempio:

- per promuovere programmi di formazione dei dipendenti ed i controlli sul rispetto delle procedure interne e misure anticorruzione
- per esiti e controlli sullo stato di adozione delle procedure, misure anticorruzione ed obblighi di trasparenza nonché con gli Organi sociali per eventuali procedimenti disciplinari;
- con l'ODV per coordinare i controlli su aree comuni, con scambio e messa a disposizione dei reciproci verbali di verifica;
- con eventuali consulenti esterni, nel rispetto del regolamento/procedure acquisti, per ottenere supporto nei seguenti ambiti: a) interpretazione ed applicazione della normativa; b) valutazione mappatura delle aree a rischio; c) definizione di clausole contrattuali; d) gestione degli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari

- con altre funzioni, la cui collaborazione si dovesse rendere, di volta in volta, necessaria o utile.

Tutti i dipendenti, organi sociali, collaboratori, consulenti esterni, sono pertanto invitati a fornire all'RPCT la necessaria collaborazione richiesta. A tal proposito, la nomina dell'RPCT è accompagnata da un comunicato inviato a tutti i dipendenti con cui viene resa nota la nomina stessa e l'obbligo di fornire da parte di ciascuno necessaria collaborazione attiva allo stesso.

F2 Flusso informativo verso l'RPCT

In ambito aziendale l'RPCT, per lo svolgimento della sua carica di Presidente del CdA, è messo a conoscenza di ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e violazione delle stesse, in particolare:

- informazione di ogni richiesta di finanziamento, contributo, erogazione pubblica e di ogni ottenimento dello stesso con chiusura del procedimento, con apposito invio della scheda di evidenza redatta ed elenco delle richieste/registo annuale;
- informazione di ogni procedura di gara di appalto che si intende effettuare e di ogni chiusura di gara, con apposito invio della scheda di evidenza redatta e registro delle procedure;
- informazione di ogni richiesta di sponsorizzazione effettuata al Cda e di accettazione della stessa congiuntamente al registro delle sponsorizzazioni in essere ed effettuate nell'anno e consuntivo totale delle stesse e registro annuale stato avanzamento;
- informazione di ogni omaggio/regalo effettuato o ricevuto in deroga alla procedura ed invio almeno una volta l'anno del registro Omaggi/Regali,
- informazione di ogni spesa di rappresentanza effettuata in deroga alla procedura ed invio report annuale in ordine alle stesse e consuntivo totale annuale delle stesse;
- informazione di liberalità o donazione effettuata ed invio report annuale delle stesse e consuntivo totale delle stesse;
- informazione in ordine ad ogni nuova assunzione che GEMEINDEBLATT intende effettuare e assunzione avvenuta, licenziamento, dimissione;
- informazione in merito ad ogni transazione giudiziale o stragiudiziale raggiunta dall'Ente e di ogni inizio di procedimento giudiziale o amministrativo iniziato o concluso, unitamente ad un report annuale sullo stato dei procedimenti
- l'eventuale modifica dei soggetti che possono avere rapporti con le banche, accedere all'home banking, effettuare, approvare pagamenti o che partecipano al processo di flusso di pagamento (comprese deleghe, mansionario, incarico, ecc..);
- piano annuale delle consulenze in essere e aggiornamenti trimestrali delle stesse;
- consuntivo annuale delle consulenze suddivise per consulente;
- consuntivo annuale degli acquisti suddivisi per fornitore;

- informazione di ogni acquisto effettuato in deroga alle procedure (es. acquisti fatti da fornitori non qualificati oppure senza il coinvolgimento del Responsabile Sicurezza per la valutazione dei requisiti di sicurezza oppure in violazione di limiti quantitativi individuali)
- Informazione in merito ad ogni richiesta di autorizzazione, concessione amministrativa, provvedimento amministrativo, contatti con Autorità ed Enti, con relativa scheda di evidenza ed invio annuale delle procedimenti in essere.
- Informazione puntuale in merito ad ogni visita ispettiva effettuata da Enti, Autorità di controllo e vigilanza;
- Invio dei report effettuati dai consulenti esterni, dagli enti certificatori in ordine alle misure di prevenzione della corruzione; invio di eventuali relazioni informative inviate o presentate al Cda;
- Comunicazione di eventuali modifiche societarie, acquisizioni, partecipazioni;
- Comunicazione di Modifiche delle procedure aziendali, certificazioni, connesse alle Misure di prevenzione della corruzione;
- Comunicazione di eventuali modifiche organizzative, operative, funzionali, di ruolo, deleghe, poteri delle funzioni aziendali.
- Invio di estratti di verbali delle riunioni/verifica dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione, del Revisore del conto e del Collegio Sindacale ove costituito, dell'Organismo di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione.
- Comunicazione di qualsiasi evento che potrebbe ingenerare una responsabilità per reati di corruzione o comportamenti integranti od idonei ad integrare fatti corruttivi;
- eventuali notizie, relative alla commissione, od alla ragionevole convinzione di commissione, di reati di corruzione, tentativi di corruzione/promessa di vantaggi, denaro o utilità di cui si fosse venuti a conoscenza per eseguire un atto d'ufficio o altro comportamento che coinvolga GEMEINDEBLATT;
- provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, da organi della polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità per reati di corruzione o relativi allo svolgimento di indagini per detti reati, anche se nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano Ente, o il suo personale, o gli organi sociali, ovvero ancora collaboratori terzi, in relazione all'attività prestata per Ente
- notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate, che coinvolgano fatti di corruzione, ovvero in merito ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti,

F3 Modalità delle segnalazioni e tutela del Whistleblowing

Qualunque violazione del codice etico e delle misure anticorruzione e trasparenza riportate nel presente documento e documenti allegati e/o qualsiasi episodio di corruzione deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

Ciascun dipendente che desidera effettuare una segnalazione in materia di corruzione potrà rivolgersi direttamente all'RPCT all'indirizzo email comunicato:

whistleblower@gemeindeblatt.it .

Le segnalazioni devono essere in forma scritta: l'RPCT non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano di tutta evidenza irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione con le garanzie di riservatezza previste dal D.Lgs.179/2017. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti al massimo riserbo. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

Al fine di incoraggiare la denuncia di illeciti da parte di dipendenti e la tutela del whistleblower (colui che segnala l'illecito) è previsto:

- il divieto di adozione di ritorsioni, licenziamenti, sottoposizione a misure discriminatorie a carico di chi denuncia l'illecito/violazione, salvo il caso di calunnia;
- la segretezza e riservatezza del nominativo del whistleblower ed il divieto di rivelare nell'ambito del procedimento disciplinare o di accertamento, l'identità del segnalante, senza il suo consenso.

F4 Trattamento delle segnalazioni

L'RPCT effettua le necessarie indagini, per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando l'esistenza di indizi che confermino in maniera univoca l'inosservanza, da parte delle persone segnalate, delle procedure contenute nelle misure di prevenzione della corruzione nonché la tenuta di comportamenti passibili di configurare fatti corruttivi. In sede di indagine, l'RPCT può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e coordinarsi con l'ODV.

In ogni caso è tenuto ad assicurare la riservatezza della fonte, ai sensi di Legge 179/2017.

Nel caso in cui decida di non dare seguito alla segnalazione, l'RPCT deve riportare per iscritto le motivazioni che conducono alla sua archiviazione.

Le segnalazioni relative alla violazione delle misure della prevenzione della corruzione sono raccolte, a cura dell'RPCT, in un apposito archivio, al quale è consentito l'accesso solo da parte dell'RPCT.

Se accerta la commissione di violazioni, l'RPCT, in collaborazione con OdV individua i provvedimenti da adottare, nel rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni, e di irrogazione delle misure disciplinari, previste dal sistema disciplinare, coordinandosi con gli Organi sociali debitamente individuati alla gestione del procedimento disciplinare-sanzionatorio e irrogazione della sanzione.

Resta inteso che il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, acquisiti dall'RPCT, dalle Funzioni aziendali e dagli Organi Sociali e dalle funzioni di volta in volta interessate, avverrà nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Si precisa che il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare le segnalazioni sopra indicate all'RPCT è sanzionato disciplinarmente come previsto nel modello organizzativo 231.

F5 Principali attività e aree nell'ambito delle quali è elevato il rischio di corruzione

Modalità individuazione aree a rischio corruzione – **Analisi del contesto**

In ossequio alla previsioni di cui all'art. 1, della Legge n. 190/12, applicate in relazione allo specifico contesto, all'attività e alle funzioni svolte dalla Società, la mappatura delle aree a maggior rischio di corruzione, dei processi che si sviluppano al loro interno e delle relative fasi di cui questi si compongono, sono state identificate tenendo in considerazione:

- a) il contesto esterno in cui opera l'Ente (variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi) e il contesto interno (aspetti legali all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- b) i dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'amministrazione.
- c) le aree di rischio obbligatorie e facoltative previste dal Piano nazionale anticorruzione.
- d) i criteri indicati nell'Allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" al Piano nazionale anticorruzione.


F6 Contesto Esterno

L'analisi del contesto esterno evidenzia le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Azienda è chiamata ad operare. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio della Provincia di Bolzano, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui l'Azienda potrebbe essere sottoposta consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Il livello di corruzione misurato in TAA secondo gli standard di EQI ⁽¹⁾ nel 2013, è la più bassa d'Italia. Nella classifica europea, la provincia di Bolzano si colloca in testa alle regioni italiane, precisamente al 40° posto su 209 regioni della UE, performance in qualche modo rassicurante. Interessante è la correlazione che viene fatta ⁽²⁾ tra la corruzione misurata (secondo CPI e EQI) e indicatori rilevanti per comprendere il contesto socio economico locale, quali:

Il Prodotto Interno Lordo




¹ — L'European Quality of Government Index (EQI) del 2013 del Quality of Government Institute, un sondaggio sulla corruzione nel settore pubblico condotto a livello locale in tutta Europa.


Questi indici sono tuttavia condizionati dal fattore "desiderabilità sociale" (la possibilità che gli intervistati tendano a dare risposte considerate socialmente più accettabili rispetto ad altre). Inoltre i sondaggi non tengono conto delle diverse basi conoscitiva o esperienziali del fenomeno, delle differenti interpretazioni e degli schemi culturali esistenti a livello locale e/o nazionale che influenzano le risposte.

² Il Termometro della corruzione in Italia, <https://www.riparteilfuturo.it/termometro-corruzione/>

La Disoccupazione




La Fiducia Nelle Istituzioni Locali



e a livello regionale con

Lo Sviluppo Economico



Tutti dati che lasciano intendere una correlazione positiva e virtuosa, a conferma della sostanziale tenuta etica del territorio.

F7 Il contesto interno

Nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto conto degli elementi di conoscenza sopra sviluppati relativi al contesto ambientale di riferimento, ma anche delle risultanze dell'ordinaria vigilanza costantemente svolta all'interno dell'Azienda sui possibili fenomeni di deviazione dell'agire pubblico dai binari della correttezza e dell'imparzialità.

Nel corso dei monitoraggi sinora effettuati, non sono emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo, né a livello di personale dipendente / collaboratore, né a livello di organi di indirizzo politico amministrativo.

Si segnala inoltre:

Sistema di responsabilità: ruoli responsabilità e deleghe sono preventivamente e dettagliatamente definiti e formalizzati, così come i processi decisionali.

Politiche, obiettivi e strategie: sono definiti di concerto da CdA e Assemblea dei Comuni soci
Risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie: l'Azienda è dotata di una sede efficiente, di una rete informatica affidabile.

Cultura organizzativa: a partire dall'assunzione tutti i componenti dell'Azienda sono valutati e valorizzati per la loro capacità di interpretare in modo etico il raggiungimento delle finalità dell'ente

Flussi informativi: la trasparenza interna è considerata un pilastro fondante la capacità dell'ente di porsi come Organizzazione in grado di apprendere e di sviluppare il valore delle risorse ad esso affidate.

Relazioni interne ed esterne: la costante attenzione al benessere organizzativo ed al lavoro di squadra, caratterizzano le relazioni interne. Le relazioni verso il mondo produttivo sono improntate alla massima eticità.

Denunce, segnalazioni o altre indagini in corso: non risultano agli atti, né si riscontrano procedimenti disciplinari pregressi o pendenti.

F8 Misure per l'inconferibilità e l'incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore

Costituisce misura per la prevenzione della corruzione la previsione di misure idonee a valutare l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità per gli incarichi degli amministratori, così come di seguito riportato.

INCARICHI DI AMMINISTRATORE

Con il termine "Amministratore" si intendono i soggetti definiti dall'art 1, comma 2, lett. l) d.lgs. 39/2013 ossia "gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato".

L'individuazione e la nomina degli amministratori viene effettuata in via diretta ed autonoma dalle P.A. controllanti la società ossia il Comune di Appiano sulla strada del vino e Caldaro.

Le verifiche sulle inconferibilità degli amministratori sono svolte pertanto dalle P.A. controllanti la società (Determinazione ANAC 8/2015)

Notiziario Comunale ha adottato la seguente procedura di controllo delle cause di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi di amministratore:

- 1) Il Presidente predispose bozza del verbale di assemblea di nomina degli amministratori inserendo le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2003 degli amministratori (art 3 co.1 lett. d), art 4, art 6, art 7, art 9, art 11, art 13, art 14 co 1 e 2 lett. a e c) e la richiesta di sottoscrizione delle apposite dichiarazioni dell'interessato ex art 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 in ordine alle cause di inconferibilità e incompatibilità.
- 2) nell'assemblea di nomina degli amministratori i rappresentanti dei Comuni di Caldaro e Appiano sulla strada del vino ed il Presidente verificano l'inserimento delle cause di inconferibilità e incompatibilità nel verbale e si accertano della sottoscrizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità da parte degli amministratori, verificandone l'assenza;
- 3) in caso di presenza di cause di inconferibilità/incompatibilità non si potrà procedere alla nomina degli amministratori individuati;
- 4) a seguito dell'assemblea il Presidente raccoglie i verbali e le dichiarazioni verificandone la presenza ed i contenuti e, in caso di assenza di inconferibilità/incompatibilità, provvede ad archiviare i documenti

Controlli: Il Presidente ha il compito di sottoscrivere e far sottoscrivere annualmente agli amministratori, durante il primo incontro annuale del Cda di Notiziario Comunale, una nuova dichiarazione di cause di incompatibilità. L'RPCT effettuerà verifiche periodiche in ordine al rispetto di tale procedura nonché sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate sulla insussistenza

di cause di inconfiribilità e su situazioni di incompatibilità e su richiesta e segnalazione di soggetti interni ed esterni nel corso del rapporto.

F9 Misure relative all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

In assenza di Dirigenti, nessuna misura è prevista.

F10 Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza

Al fine di assicurare la corretta comprensione ed applicazione delle Misure di Prevenzione della Corruzione viene predisposta e realizzata attività di La partecipazione ai corsi è obbligatoria, costituendo la mancata partecipazione sanzione disciplinare.

La formazione del personale e la struttura e contenuti dei corsi di formazione sono riportati nel piano di formazione generale dei lavoratori allegato.

La formazione dovrà essere corredata dalla sottoscrizione di apposito modulo di attestazione di avvenuta formazione che dovrà essere sottoscritto dal dipendente.

L' RPCT avrà la possibilità di segnalare e richiedere integrazioni e modifiche al piano di formazione sopra indicato per una maggiore efficacia dello stesso e di individuare e segnalare eventuali consulenti esterni per lo svolgimento.

La partecipazione alla formazione è obbligatoria. L'assenza non giustificata potrà essere valutata a fini disciplinari.

F11 Sistema di controlli e Monitoraggio delle misure di prevenzione

L'adozione delle Misure di Prevenzione della Corruzione, così come l'approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti delle stesse è di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione che ha il compito di predisporle, aggiornarle e verificarne l'attuazione.

Per garantire l'efficace attuazione delle misure adottate, oltre alla specifica individuazione e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, è stato adottato uno specifico Sistema di controllo sull'adozione delle misure adottate ed un sistema sanzionatorio-disciplinare per le violazioni, armonizzato con la normativa legale e contrattuale vigente e con il sistema 231, come di seguito indicato.

In particolare, il sistema di controllo prevede che:

- sono previsti controlli periodici dati dal flusso di informazioni con i vari soggetti presenti: RPCT, CdA, Revisore del conto e il Collegio Sindacale ove costituito, ODV 231.
- è previsto l'obbligo di coordinamento tra ODV e RPCT per ciascuna violazione evidenziata in materia di corruzione ed un flusso informativo tra gli stessi.

Il responsabile della prevenzione della corruzione provvede alla verifica dell'efficace attuazione delle misure e della loro idoneità, nonché a proporre la modifica delle stesse quando sono accertate significative

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno (o nei diversi termini indicati per legge) redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'attività di prevenzione svolta sulla base dello schema definito dall'ANAC che dovrà provvedere a pubblicare sul sito istituzionale della società come da disposizioni normative.

F12 Sistema sanzionatorio

Le violazioni del codice etico e delle misure anticorruzione, oltre che la mancata collaborazione attiva con l'RPCT, potranno comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie e disciplinari così come previste anche nel Modello Organizzativo 231 e dal Codice Etico.

SEZIONE G RISCHI E CONTROMISURE SPECIALI PER ATTIVITA'

Le misure volte alla prevenzione della corruzione *ex lege* n.190 del 2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e sono adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel consiglio di Amministrazione.

Di seguito si riporta la valutazione dei rischi specifici di ogni singola attività analizzata e le specifiche contromisure adottate.

Specifiche regole di comportamento vengono ulteriormente dettagliate all'interno di procedure o regolamenti aziendali.

In particolare per le procedure si rinvia al prospetto riepilogativo allegato.

Attività di Amministrazione

Attività prevalenti indicate nel "Manuale descrittivo dell'organizzazione della Società" e tra queste:

- Contabilità generale
- Contabilità del personale
- Redazione del bilancio
- Tesoreria e gestione flussi finanziari
- Rapporti con l'azienda esterna incaricata per l'elaborazione degli stipendi e gestione del personale dipendente

Possibili illeciti:	
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)	Corruzione di pubblico ufficiale in relazione al riscontro di errori o irregolarità nella gestione; False comunicazioni sociali finalizzate all'ottenimento di benefici per la società
Delitti contro la personalità dello stato (L. 146 16/3/2006) - Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)	Irrilevante
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)	Alterazione dei dati in comunicazioni inerenti i collaboratori o gli infortuni sul lavoro.
Reati contro la fede pubblica	Irrilevante
Delitti contro l'industria e commercio (art. 25-bis-1)	Irrilevante

Reati societari (art. 25-ter)	False comunicazioni sociali finalizzate a beneficiare di agevolazioni fiscali e previdenziali False informazioni ad autorità pubbliche di vigilanza o verso i soci finalizzate ad ottenere vantaggio per la Società. Impedito controllo nei confronti dei soci o ad altri organi sociali o alle società di revisione.
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art.25-quater)	Irrilevante
8. Delitti contro la personalità individuale (art.25-quinques)	Irrilevante
9. Reati in materia di sicurezza sul lavoro	Connessi a quanto già indicato al punto 3 e relativo a possibili false dichiarazioni e/o alterazione di dati di sistemi informatici.
10. Reati in materia di riciclaggio e ricettazione	Irrilevante
11. Violazione diritti d'autore (art. 25-novies)	Irrilevante
12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies)	Rischio potenziale in relazione ad altri reati
13. Reati ambientali	Irrilevante
14. Trasparenza: pubblicazione dati di bilancio; pubblicazione compensi amministratori; retribuzione personale dipendente e altro richiesto dalla norma (aggregato)	Sanzioni ANAC

CONTROMISURE

In relazione a questi rischi sono state adottate le seguenti contromisure:

- a) è stato introdotto uno specifico Regolamento di Contabilità e Amministrazione;
- b) tutta la documentazione di rilevanza contabile deve essere tempestivamente protocollata;

- c) il collaboratore rendiconta costi e ricavi dei progetti/attività affidati e posti sotto la propria responsabilità; il rendiconto è quindi sottoscritto dal Presidente per la parte di carattere generale;
- d) il lavoro svolto dai collaboratori è verificato dai organi di controllo definiti (vedi art. 4 del Regolamento citato);
- e) sono censurati tutti gli eventuali tentativi di manipolare le informazioni sociali e di bilancio: eventuali modifiche alle imputazioni già effettuate dovranno essere documentate;
- f) ciascun operatore vista le fatture riferite alle prestazioni rese da consulenti, collaboratori e/o società esterne, attestandone la correttezza formale e sostanziale.

Attività di Segreteria

Attività prevalenti indicate nel “Manuale descrittivo dell’organizzazione della Società” e tra queste:

- Gestione delle attività interne di segreteria
- Protocollo
- Gestione delle agende condivise e del centralino
- Gestione del sito web della Società
- Coordinamento del consulente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro
- Servizi generali della Società
- Prenotazione di servizi di trasporto, ospitalità, ecc....
- Acquisto materiale di consumo

Possibili illeciti:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)	Malversazione e indebita percezione di erogazioni a danno dello stato. In relazione all’esigenza di ottenere un finanziamento e/o a gestire eventuali attività impreviste a spese di un finanziamento già ottenuto.
2. Delitti contro la personalità dello stato (L. 146 16/3/2006) - Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)	Irrilevante
3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)	In relazione ad altri reati. Ad es. attraverso l’alterazione del protocollo al fine di ricostruire artificialmente situazioni e coprire eventuali altri illeciti
4. Reati contro la fede pubblica	Irrilevante
5. Delitti contro l’industria e commercio (art. 25-bis-1)	Irrilevante

6. Reati societari (art. 25-ter)	Irrilevante
7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art.25-quater)	Irrilevante
8. Delitti contro la personalità individuale (art.25-quinques)	Irrilevante
9. Reati in materia di sicurezza sul lavoro	Funzione propria della Presidenza/CdA - attività connesse al semplice coordinamento
10. Reati in materia di riciclaggio e ricettazione	Irrilevante
11. Violazione diritti d'autore (art. 25-novies)	Irrilevante
12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies)	Rischio potenziale in relazione ad altri reati
13. Reati ambientali	Irrilevante
14. Trasparenza:	violazione delle disposizioni in materia di trasparenza
15. reati connessi a fenomeni corruttivi	Rischi connessi all'alterazione delle verifiche operate sulla regolarità contributiva degli ambulanti

CONTROMISURE

In relazione a questi rischi sono state adottate le seguenti contromisure:

- a) verifica da parte del Presidente, del Revisore del conto e del Collegio Sindacale ove costituito, dei finanziamenti e delle attività di rendicontazione;
- b) adozione del protocollo informatico, che garantisce la tracciabilità anche di eventuali correzioni apportate successivamente e la conservazione a norma dei documenti;
- c) sistema di controlli a campione di secondo livello sulle verifiche effettuate circa la regolarità contributiva/assicurativa (Durc) dei fornitori;
- d) verifica delle scadenze per i controlli/verifiche previste in materia di sicurezza del lavoro per attivare le misure necessarie;
- e) adozione di specifiche disposizioni organizzative che indichino puntualmente quale documentazione debba essere pubblicata al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza;

Attività in ambito HR (Personale)

Attività prevalenti :

- servizi di gestione e amministrazione del personale, in particolare legati all'elaborazione degli stipendi;
- normativa e procedure in materia di personale;

Possibili illeciti:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)	Malversazione e indebita percezione di erogazioni a danno dello stato. In relazione all'esigenza di ottenere un finanziamento e/o a gestire eventuali attività impreviste a spese di un finanziamento già ottenuto.
2. Delitti contro la personalità dello stato (L. 146 16/3/2006) - Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)	Irrilevante
3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)	Svolgendo un'attività per conto dei Comuni soci, eventuali manipolazioni di dati o sistemi informatici non sarebbero a vantaggio della Società.
4. Reati contro la fede pubblica	Irrilevante
5. Delitti contro l'industria e commercio (art. 25-bis-1)	Irrilevante
6. Reati societari (art. 25-ter)	Irrilevante
7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art.25-quater)	Irrilevante
8. Delitti contro la personalità individuale (art.25-quinques)	Irrilevante

9. Reati in materia di sicurezza sul lavoro	Irrilevante
10. Reati in materia di riciclaggio e ricettazione	Irrilevante
11. Violazione diritti d'autore (art. 25-novies)	Irrilevante
12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies)	Irrilevante
13. Reati ambientali	Irrilevante
14. reati connessi a fenomeni corruttivi	Rischi connessi all'affidamento di incarichi di consulenza e alla redazione dei pareri

CONTROMISURE

In relazione a questi rischi sono state adottate specifiche procedure e - tra le altre - le seguenti contromisure:

- a) autorizzazione alla modifica del conto corrente di pagamento degli stipendi dei dipendenti con l'introduzione di doppia password per la modifica di tale informazione nel sistema informatico utilizzato per l'elaborazione;
- b) tutte le imputazioni di variabili economiche e/o connesse all'inquadramento sono trasmesse dalla struttura operativa al Presidente per essere soggette a verifica prima dell'elaborazione definitiva;
- c) approvazione in sede di Consiglio di Amministrazione dell'importo dei gettoni di presenza/indennità/compensi e più in generale della stipula di contratti per le attività di consulenza;
- d) le collaborazioni con i consulenti possono essere proposte dalle strutture della Società, ma sono formalizzate con atti di soggetti diversi (CdA -Presidente);
- e) Il Regolamento di Contabilità e Amministrazione (art 7) norma le modalità di reclutamento del personale con previsione di assunzione con selezione pubblica e bilingue.

Incarichi di Consulenza

Attività prevalenti indicate nel "Manuale descrittivo dell'organizzazione della Società" e tra queste:

- gestione dell'attività di consulenza e coordinamento

Possibili illeciti:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)	Affidamento di consulenze a persone coinvolte in processi decisionali riguardanti la Società.
2. Delitti contro la personalità dello stato (L. 146 16/3/2006) - Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)	Irrilevante
3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)	Irrilevante
4. Reati contro la fede pubblica	Irrilevante
5. Delitti contro l'industria e commercio (art. 25-bis-1)	Irrilevante
6. Reati societari (art. 25-ter)	Irrilevante
7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art.25-quater)	Irrilevante
8. Delitti contro la personalità individuale (art.25-quinques)	Irrilevante
9. Reati in materia di sicurezza sul lavoro	Irrilevante
10. Reati in materia di riciclaggio e ricettazione	Irrilevante
11. Violazione diritti d'autore (art. 25-novies)	Irrilevante
12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies)	Irrilevante
13. Reati ambientali	Irrilevante
14. Reati connessi a fenomeni corruttivi	Rischi connessi all'affidamento di incarichi di consulenza e alla redazione dei pareri

CONTROMISURE

In relazione a questi rischi sono state adottate le seguenti contromisure:

- a) approvazione in sede di Consiglio di Amministrazione dell'importo dei gettoni di presenza/indennità/compensi per le attività di consulenza;
- b) verifica da parte del personale operativo delle presenze, delle scadenze di fornitura dei servizi da parte dei consulenti;
- c) sottoscrizione dei contratti con i consulenti da parte di soggetti terzi rispetto al proponente (Presidente CdA);
- d) adozione della Procedura di acquisizione di beni e servizi in economia.

Attività di Direzione Generale

Attività prevalenti indicate nel "Manuale descrittivo dell'organizzazione della Società" e tra queste:

- responsabilità del personale;
- attività di controllo e controllo delle attività svolte dalla struttura operativa;
- autorizzazione degli incarichi ed ordini predisposti;
- attività connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- verifica dell'andamento della società, con particolare riferimento ai risultati economici ed alla situazione finanziaria;
- poteri di spesa entro i limiti stabiliti;
- programmazione e progettazione gare :
 - definizione del fabbisogno,
 - effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche;
 - nomina del responsabile del procedimento;
 - individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
 - individuazione degli elementi essenziali del contratto;
 - scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;
 - definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Possibili illeciti:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)	Corruzione di pubblico ufficiale in relazione al riscontro di errori o irregolarità nella gestione
2. Delitti contro la personalità dello stato (L. 146 16/3/2006) - Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)	Irrilevante
3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)	Alterazione dei dati in comunicazioni inerenti i collaboratori o gli infortuni sul lavoro.
4. Reati contro la fede pubblica	Irrilevante
5. Delitti contro l'industria e commercio (art. 25-bis-1)	Irrilevante
6. Reati societari (art. 25-ter)	<ul style="list-style-type: none"> • False comunicazioni sociali finalizzate a mantenere e/o beneficiare di agevolazioni fiscali e previdenziali • False informazioni ad autorità pubbliche di vigilanza o verso i soci finalizzate ad ottenere vantaggio per la Società. • Impedito controllo nei confronti dei soci o ad altri organi sociali o alle società di revisione.
7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art.25-quater)	Irrilevante
8. Delitti contro la personalità individuale (art.25-quinques)	Irrilevante
9. Reati in materia di sicurezza sul lavoro	Connessi a quanto già indicato al punto 3 e relativo a possibili false dichiarazioni e/o alterazione di dati di sistemi informatici.
10. Reati in materia di riciclaggio e ricettazione	Irrilevante

11. Violazione diritti d'autore (art. 25-novies)	Irrilevante
12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies)	Rischio potenziale in relazione ad altri reati
13. Reati ambientali	Irrilevante
14. Trasparenza:	Violazione delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza
14. reati connessi a fenomeni corruttivi	Rischi connessi all'affidamento di incarichi di consulenza, alla redazione dei pareri e all'assunzione del personale

CONTROMISURE:

- adozione di specifiche procedure nei principali ambiti di attività della Società, con individuazione di puntuali compiti e responsabilità in capo a soggetti diversi coinvolti nel processo. **Regolamento di Contabilità e Amministrazione;**
- contratti con fornitori e collaboratori sottoscritti su proposta dei responsabili/referenti dei processi e in capo al Consiglio di Amministrazione (art. 3 del Regolamento Interno) ;
- poteri di spesa e di firma puntualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione (si veda "Manuale descrittivo dell'organizzazione della Società" e artt. 3; 4; 5; 6 del Regolamento Interno);
- autorizzazione rimborsi spese dipendenti dietro idonea e puntuale presentazione documentazione a supporto;
- liquidazione dei rimborsi spese degli Amministratori nel rispetto dello specifico regolamento;
- gestione delle procedure di assunzione del personale nel rispetto dello specifico regolamento.

GATI

ALLE

ALLEGATO 1 - I REATI PREVISTI DAL DECRETO

1 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)

Reato
<p>1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001).</p> <p>Si ricostruiscono di seguito i reati che possono essere astrattamente realizzati da coloro che, per conto di Gemeideblatt, intrattengono rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione sia statale che locale. ("P.A.").</p> <p>Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.</p> <p>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</p> <p>La norma sanziona «<i>chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità</i>».</p> <p>Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui Gemeideblatt, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non utilizzi le somme così ottenute per gli scopi cui erano destinate.</p> <p>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</p> <p>Tale fattispecie criminosa sanziona chi che «<i>mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee</i>».</p> <p>La differenza tra il presente delitto e quello indicato al punto che precede sta nel fatto che nel caso dell'art. 316 ter c.p. è già la percezione delle erogazioni ad essere "indebita", quando invece nel reato di "malversazione" ad essere sanzionata non è la condotta percettiva (che, anzi, deve essere legittima) quanto la destinazione delle somme ricevute a scopi diversi da quelli per i quali le medesime sono concesse.</p> <p>Il delitto di cui all'art. 316 ter c.p. è residuale rispetto a quello, più grave, sanzionato dall'art. 640 bis c.p.</p> <p>Il comma 2 dell'art. 316 ter c.p. prevede poi che si applichi la sola sanzione amministrativa «<i>quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro</i>».</p> <p>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il reato di truffa (che sanziona «<i>chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno</i>») è commesso «a danno dello Stato o di un altro ente pubblico».</p> <p>Il "reato presupposto" che fa scattare la responsabilità dell'ente non è dunque la truffa</p>

“semplice” (punita dall’art. 640, comma 1 c.p.), bensì la truffa “aggravata” perché commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (punita, appunto, dall’art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

L’art. 640 bis c.p. sanziona un particolare tipo di truffa, che ha ad oggetto «*contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*». La condotta tipica penalmente rilevante è quella prevista per la truffa “semplice” vista al punto che precede. L’oggetto materiale della condotta è invece più specifico, perché l’«ingiusto profitto con altrui danno» consiste, in questo caso, nell’ottenimento di «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo» che siano concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

Concussione e corruzione (artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.).

La responsabilità dell’ente altresì scatta altresì nel caso di commissione di un reato dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione.

La sistematica dei reati di corruzione è articolata e complessa. La disciplina è stata oggetto di recente modifica ad opera della L. n. 190/2012 (che ha modificato sia il codice penale che il D. Lgs. n. 231/2001); ne consegue il seguente quadro:

- ? in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, all’ente è applicata la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (art. 25, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- ? in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, all’ente è applicata la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 25, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001);
- ? in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, all’ente è applicata la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (art. 25, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001);
- ? le sanzioni pecuniarie predette, si applicano all’ente anche quando i delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

I “reati presupposto” indicati all’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 sono dunque i seguenti:

- Concussione (art. 317 c.p.).

Il reato sanziona «*il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*».

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.).

Il reato sanziona «*il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa* ».

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.).

Il reato sanziona «*il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa*».

- Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).

L'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. si applica quando la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio «*ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi*».

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).

Il reato sanziona le condotte di "Corruzione per l'esercizio della funzione" e "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona «*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*». Anche chi dà o promette denaro o altra utilità è punito.

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).

La norma estende l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) all'incaricato di un pubblico servizio.

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).

La norma prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), nell'art. 319 bis (Circostanze aggravanti per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), nell'art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari) e nell'art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

La norma si compone di **quattro commi**.

Al **comma 1** è prevista la sanzione per chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Al **comma 2** è prevista la sanzione per chiunque offra o prometta denaro od altra utilità per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Al **comma 3** è prevista la sanzione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Al **comma 4** è prevista la sanzione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di uffici.

- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Tale norma estende l'applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche:

- ✍ ai membri della Commissione della Comunità europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ✍ ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari della Comunità europea o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- ✍ alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso la Comunità europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ✍ ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la Comunità europea;
- ✍ a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ✍ ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte Penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale;
- ✍ a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Ai sensi della normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190/2012, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Piano Nazionale Anticorruzione adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica) l'ambito di applicazione del Modello Organizzativo deve essere esteso anche ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dalla L. n. 190/2012 benché non richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001. Si descrivono pertanto qui di seguito le fattispecie di interesse.

Peculato (art. 314 cp).

La norma sanziona il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

È comunque previsto un trattamento sanzionatorio più favorevole quando il colpevole abbia agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa e questa, dopo tale uso momentaneo, sia stata immediatamente restituita.

Abuso d'ufficio (art. 323 cp).

Tale disposizione si applica, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, al Pubblico Ufficiale e all'Incaricato di Pubblico Servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del proprio servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi

prescritti, intenzionalmente procurino a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechino ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno abbiano un carattere di rilevante gravità.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).

Il reato, di nuova introduzione, sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319 ter cp (Corruzione in atti giudiziari), *«sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di un Pubblico Servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., *«sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa»*, intendendosi per tale ultima *«la funzione ... disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi»*. Sono, invece, Incaricati di un Pubblico Servizio *«coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio»*, intendendosi per tale *«un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale»*.

Il criterio oggi preferito dal legislatore è, dunque, di tipo "concreto": i soggetti pubblici si riconoscono per quello che concretamente fanno e non per la loro investitura formale.

Gemeindeblatt può - teoricamente - essere chiamata a rispondere dei reati di corruzione commessi nel proprio interesse o vantaggio sia quando un soggetto afferente alla stessa offra denari o altre utilità al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di Pubblico Servizio sia qualora tali importi siano invece ricevuti da un soggetto riconducibile a Gemeindeblatt che, per le funzioni svolte, ricopra anche una qualifica pubblicistica.

2 - Delitti contro la personalità dello stato (L. 146 16/3/2006)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)

Reato

- Associazione per delinquere (**art 416 c.p.**)
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (**art. 416 e art. 600**)
- Associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone (**art. 416 e art. 601 c.p.**)
- Associazione per delinquere finalizzata all'acquisto e all'alienazione di schiavi (art. 416 e art. 602 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (**art. 416 bis c.p.**)
- Scambio elettorale politico-mafioso (**art. 416 ter c.p.**)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (**art. 416 bis e art 630 c.p.**)
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (**artt. 73 e 74 DPR 309 del 1990**)
- Associazione finalizzata alla fabbricazione e traffico di armi ed esplosivi (**art.416 c.p. e art.2 L. 110 del 18 aprile 1975**)

3 - Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).**Reato**

Tra questi delitti si configurano i seguenti reati:

- Associazione per delinquere (**art. 416 c.p.**)
- Associazione di tipo mafioso (**art. 416 bis c.p.**)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (**art.291 quater DPR 23 gennaio 1973 n.43**)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (**art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n.309**)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (**art.12 D.Lgs 25 luglio 1998 n.286**)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**art.377-bis c.p.**)
- Favoreggiamento personale (**art.378 c.p.**)

4 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)**Reato**

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (**art.491 bis c.p.**)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (**art.615 ter c.p.**)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (**art. 615 quater c.p.**)
- Diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi per danneggiare o interrompere sistemi informatici o telematici (**art 615 quinquies c.p.**)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (**art 617 quater c.p.**)

Reato
<ul style="list-style-type: none"> - Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art 617 quinquies c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato od altro ente pubblico (art.635 ter c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635 quater c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635 quinquies c.p.) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art.640 quinquies c.p.)

5 - Reati contro la fede pubblica

Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori bollati, contraffazione (art.25-bis)

Delitti contro l'industria e commercio (art. 25-bis-1)

Reato
<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate ; (art. 453 c.p.) - Alterazione di monete ; (art. 454 c.p.) - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; (art. 455 c.p.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; (art. 457 c.p.) - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati; (art. 459 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; (art. 461 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)
<p>Falsità in strumenti o segni di riconoscimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli, disegni (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; (art. 474 c.p.)
<p>Reati contro l'industria e il commercio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frode in commercio (515 c.p.) - Alimentari non genuini (516 c.p.) - Turbata libertà nell'industria e commercio (art 513 cp) - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art 517 cp) - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art 517 ter cp) - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art 517 quater cp)

Reato
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513 bis cp) - Frodi contro le industrie nazionali (art 514 cp)

6 - Reati societari (art. 25-ter)

Reato
False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.) Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, o oggetto di valutazioni, ovvero mediante l'omissione negli stessi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società
False comunicazioni sociali a danno dei soci o dei creditori (art.2622 comma 1 e 3 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Tale ipotesi di reato si realizza con i seguenti comportamenti: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Ciò vale sia per conferimenti in denaro che in beni.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nel procedere - fuori dai casi consentiti dalla legge - all'acquisto

od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 comma 1 e 2 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Impedito controllo

(art.2625 comma 2 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 comma 1 e 2 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella illecita influenza sull'assemblea, commessa nell'interesse della Società, con atti simulati o fraudolenti.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, o se si tratta di Amministratore Delegato, di astenersi dal compiere l'operazione.

7 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art.25-quater)

Reato
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine Democratico (art. 270 bis, ter, quater, quinquies, sexies; art. 280 bis, 289 bis 302 c.p.; art. 6 L. 15 6 feb 1980) Tale reato si configura in relazione alla promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

**8 - Delitti contro la personalità individuale (art.25-quinques)
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1)**

Reato
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 c.p.)
Delitti contro la personalità individuale Tra questi delitti si configurano i seguenti reati: - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); - Prostituzione minorile; (art. 600 bis c.p.) - Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); - Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.) - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); - Tratta di persone (art. 601 c.p.) ed acquisto e alienazione di schiavi (art. 6021 c.p.)

9 - Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)

Reato
Abuso di informazioni privilegiate (art 184 D.Lgs 58 1998) Tale reato si realizza quando, in possesso di informazioni privilegiate, (in ragione della propria posizione nella Società), si proceda a: - acquisto, vendita o compimento di operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; - comunicazione di informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro; - raccomandazione al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.
Manipolazione del mercato (art 184 D.Lgs 58 1998) Tale reato consiste nel diffondere notizie false o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

10 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)

Reato
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 589, 590 e 583 c.p.)

11 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)

Reato
Tra questi delitti si configurano i seguenti reati: - Ricettazione (art 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

12 - Violazione diritti d'autore (art. 25-novies)

Reato
Riferimento legge 633 del 1941 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art 171 comma 1-a-bis); - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; - riproduzione, distribuzione, presentazione in pubblico, al fine di trarne profitto, del contenuto di una banca dati; - estrazione o reimpiego della banca dati per trarne profitto; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati per trarne profitto (art 171-bis); - a fini di lucro l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi - a fini di lucro l'abusiva riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico di opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche o didattiche, musicali o multimediali videocassette e musicassette SIAE - trasmissione di servizi criptati, decodificati - dispositivi di decodificazione - riproduzione, la duplicazione, la trasmissione, la diffusione abusiva, la vendita o cessione, importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi

Reato

- su rete telematica, a fine di lucro opera d'ingegno protetta dal diritto d'autore (**art 171-ter**);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di aver assolto gli obblighi(**art 171-septies**);
 - - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (**art 171-octies**).

13 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies)**Reato**

Tale reato si può verificare nel caso in cui qualcuno, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, induca (con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità) a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona stessa abbia la facoltà di non rispondere (**art. 377-bis c.p.**);

ALLEGATO 2 - PROGRAMMA 2018 DI FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE 231 INTEGRATO CON LE MISURE DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE.

La formazione per tutti gli operatori e per il Cda si tiene presso la sede sociale in data 31 Maggio 2018, a cura del formatore Avv. Massimo Manenti con:

durata 2,5 ore circa, dalle or 14.30 alle ore 17.00

e verterà sul seguente programma:

- Il MOG 231: come funziona
- I reati presupposto
- Il codice Etico
- L'Organismo di Vigilanza
- Le politiche anticorruzione all'interno di Gemeineblatt
- La tutela del segnalante interno
- I conflitti di interesse
- Trasparenza nell'azienda in house.

La partecipazione sarà registrata tramite sottoscrizione di un foglio firma.

Ai partecipanti verrà messa a disposizione copia informatica del MOG 231, del Codice Etico, del materiale del corso.

Ai dipendenti sarà riproposto un intervento formativo con cadenza biennale, con particolare riguardo alle modifiche del modello e alle novità normative intervenute.

ALLEGATO 3 – QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE PROCEDURE APPROVATE

P1 - REGOLAMENTO di CONTABILITA' e di AMMINISTRAZIONE

P2 - PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

P3 - PROCEDURA GESTIONE OMAGGI E REGALI

**P4 - PROCEDURA GESTIONE DEI RAPPORTI CON AUTORITÀ, ENTI PUBBLICI,
ORGANI DI VIGILANZA, RICHIESTA CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI**

P5 - PROCEDURA PROTOCOLLO (in predisposizione)

ALLEGATO 4

CODICE ETICO

ALLEGATO 5

**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI POPOLAMENTO
DELLA SEZIONE “SOCIETA’ TRASPARENTE”**